CIMO ASMD
COORDINAMENTO ITALIANO MEDICI OSPEDALIERI
ASSOCIAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI
SEGRETERIA REGIONALE DELLA CAMPANIA
80143 Napoli – Corso Meridionale, 47
Telefono: 081 281273 – Fax 081 5545281
E – mail: info@cimoasmdcampania.it
cimoasmd.campania@tin.it
cimoasmd.campania@pec.it
www.cimoasmdcampania.it

Ai Sub Commissari ad Acta
Dott. Mario Morlacco
Prof. Ettore Cinque

Al Capo Dipartimento Salute e Risorse Naturali
Prof. Ferdinando Romano

Al Dirigente di Staff
Avv. Antonio Postiglione

REGIONE CAMPANIA

Prot. SR/108/2014

Stiamo notando la indizione di avvisi pubblici di mobilità effettuati dalle AA.SS.LL. o AA.OO. della Regione con modalità diverse:

- Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a Tempo Determinato per titoli e colloqui (es. delibera n.3 del 7/1/2014 dell' AO Avellino)
- Avvisi pubblici di mobilità per la copertura a Tempo Indeterminato per titoli e colloqui (es. delibera n.66 del 24/1/2014 dell'AO Avellino)
- Avvisi pubblici di mobilità regionale per titoli e colloqui (es. delibera n.735 del 14/10/2013 dell'AO Avellino)
- Avvisi pubblici di mobilità regionale ed interregionale per la copertura a Tempo indeterminato per soli titoli (es. delibera n. 27 del 7/1/2013 ASL NA1).

Abbiamo constatato che la maggior parte (se non tutti) degli avvisi di mobilità (vuoi volontaria, vuoi regionale o interregionale) per copertura dei posti a Tempo Indeterminato prevedono il colloquio come prova di esame.

Ad un approfondimento della questione relativa alla imposizione di un colloquio nel procedimento di mobilità non siamo riusciti a trovare alcun conforto nella normativa.

Riteniamo, pertanto, che il colloquio, nella fattispecie, sia illegittimo per le seguenti considerazioni:
a) I dipendenti di una azienda sanitaria possono, con una richiesta di mobilità volontaria, trasferire il proprio contratto di lavoro presso un altra azienda sanitaria. La materia per la dirigenza è disciplinata dall'articolo 20 del CCNL 08.06.2000 il quale dispone che *"la mobilità dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 Giugno 1998 – anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'Azienda di destinazione e nel rispetto dell'area e della disciplina di appartenenza".*

Da ciò si desume che il trasferimento deve essere operato senza che il sanitario sia sottoposto a qualsiasi attività (es. colloquio) atta a provare il suo grado di idoneità.

Se, quindi, il dirigente può trasferirsi su di un posto vacante sulla base di una mera istanza, non si comprende quale logica possa seguire il richiedere l'espletamento di una vera e propria prova concorsuale nel caso di mobilità tramite avviso pubblico.

Non è certo l'esigenza di dover procedere ad una graduazione fra più candidati, poiché la graduazione degli stessi avviene per mezzo dei titoli di servizio e culturali, dell'età anagrafica ed, eventualmente, anche delle esigenze familiari.
b) Il ccnl del comparto sanità del 20.9.2001, integrativo del ccnl del 7.4.99, all'art. 19 comma 6 dispone testualmente che: *"In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l'azienda procede ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc.) o sociali".*

Come ben si vede, il personale dirigente del Comparto coinvolto in procedure di mobilità non può essere graduato se non mediante i criteri più sopra riportati che non prevedono il "colloquio".

Ed allora non vi è chi non veda una palese disparità di trattamento fra i dirigenti medici ed i dirigenti del Comparto nel caso in cui si obblighino i primi a sottoporsi ad un colloquio.

c) Se, per assurdo, si volesse ammettere la legittimità del colloquio, comunque, questo non può assolutamente assurgere a prova di ammissione alla procedura di mobilità, né potrà vertere sulla disciplina, poiché si trasformerebbe in una vera e propria prova concorsuale di valutazione della idoneità e preparazione del candidato. Ed andrebbe in contrasto con la matura giuridica dell'istituto della mobilità che, per volontà di legge (art. 49 d. lgs. 150/2009), è una mera cessione di contratto di lavoro;

d) E, sempre per assurdo, se si volesse ammettere il colloquio come mero strumento di graduazione del personale esso non può assolutamente aver riconosciuta l'attribuzione di un punteggio pari o superiore a quello complessivo che viene conferito ai titoli di servizio e culturali, nonché al curriculum. Se ciò avvenisse configurerebbe un comportamento illogico e posto in violazione dei principi di trasparenza, buona amministrazione ed imparzialità. E' infatti evidente che la sproporzione dei punteggi e la connaturale poca trasparenza del "colloquio" snaturerebbe completamente ogni rigido riferimento all'effettivo valore tecnico-scientifico del candidato.

La illogicità e la poco trasparenza di tale procedura è tanto più evidente se si considera che il D.M. 30/1/82 che regola la normativa concorsuale nelle ASL e AO prevede il colloquio per le sole figure apicali.

Difatti l'art. 27, nel disciplinare le modalità della prova di esame per detti concorsi, affida 60 punti per i titoli e 40 per le prove di esame di cui solo 10 punti per la prova orale. E' del tutto evidente che un avviso pubblico per colloquio non può prevedere un punteggio di 50 punti per i titoli e 50 punti per il colloquio. (Modalità più frequentemente riportata negli avvisi pubblici anzidetti).

D'altro canto il colloquio non è assolutamente previsto per i concorsi di primo inquadramento dove sono previsti, invece, oltre la valutazione dei titoli una prova scritta ed una prova pratica. I punteggi infatti sono così suddivisi: 50 punti per i titoli e 50 punti per le prove di esame suddivisi in 25 punti per la prova scritta e 25 punti per la prova pratica.

Chiediamo pertanto, alle SSLL, rappresentanti dell'organo cui spetta il controllo sugli atti delle AA.SS.LL. o AA.OO., di chiarirci quale sia la normativa di riferimento (posto che nelle delibere non è esplicitata) che consente l'effettuazione del colloquio in un avviso pubblico di mobilità che possa essere sfuggito all'attenzione della nostra organizzazione.

In caso contrario chiediamo che le SSLL prendano ogni idonea iniziativa tesa a ricondurre in un alveo di legittimità e trasparenza gli avvisi pubblici di mobilità indetti dalle AA.SS.LL. o AA.OO. che prevedano il colloquio come prova d'esame trasformandoli di fatto in un concorso e che ne diano contestuale informativa alla Segreteria Regionale CIMO-ASMD.

Certi di un riscontro alla presente si porgono cordiali saluti.

Napoli, 14/02/2014

Il Segretario Regionale
Dott. Antonio De Falco